

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2902

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, ARTIOLI, MARIANETTI, CASALINUOVO,
FINCATO GRIGOLETTO, BARBALACE, TRAPPOLI, ZAVET-
TIERI, DEMITRY, FIANDROTTI, DIGLIO**

Presentata il 23 maggio 1985

Modifiche alla normativa per l'integrazione salariale straordinaria in favore delle categorie operaie ed impiegatizie

ONOREVOLI COLLEGHI! — In queste settimane la normativa di cui all'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è stata sottoposta ad una costante attenzione da parte di molti colleghi in stretto rapporto al dibattito ed al confronto che si è manifestato in Parlamento e nel paese in relazione al disposto della legge finanziaria 1985 di porre a carico dei lavoratori la quota prevista dei contributi previdenziali.

Un intreccio di valutazioni e considerazioni che tenevano anche conto delle posizioni assunte dalla Federazione CGIL-CISL-UIL nel merito di tali aspetti che interessano la quasi generalità dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale straordinaria.

Noi riteniamo che si doveva agire nella strada della modifica del contenuto dell'articolo unico di cui alla legge n. 427 del 1980, ma ogni nostra proposta cozzò contro il muro del regolamento e così ci permettiamo di proporre alla vostra attenzione per averne il sostegno per la sua approvazione.

Al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1980, n. 224, si prevede la norma per un meccanismo di indicizzazione dell'ammontare mensile di lire 600.000, considerato importo massimo da corrispondere.

Il tempo trascorso, di fatto, allo stato, per molteplici motivi che si potrebbero

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

illustrare, ma che certamente sono e possono essere alla considerazione di ogni collega deputato, ha determinato una divaricazione molto significativa e che penalizza in modo pesante queste lavoratrici e lavoratori.

Di fatto non può non rilevarsi che questa situazione pesa su lavoratori o categorie « cassintegrati » in modo pesante e che di certo non possono essere considerati dei « privilegiati ».

Infatti questi lavoratori sono posti, non per propria scelta, nella condizione di « cassintegrati » e che spesso pesa negativamente sulle famiglie a reddito uni-

co ed in ogni caso, su coloro che non hanno altra fonte di entrata che questi importi.

E quindi giusto, per non dire doveroso da parte della Camera dei deputati, nel più breve tempo, addivenire a questa modifica, unitamente ad una necessaria revisione della normativa che interessa la cassa integrazione e la disoccupazione speciale.

Si tratta quindi di stabilire, come fu nell'agosto 1980, un rapporto equo fra salario e stipendio percepito oggi e l'ammontare dell'integrazione speciale mensile da corrispondere.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Nei casi di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta un'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ed il limite dell'orario contrattuale, ma in ogni caso non oltre le quaranta ore settimanali.

L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai sia per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire 1.150.000; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1985 detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente, compresi gli aumenti medi dei salari e degli stipendi della industria.

L'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è abrogato.